
Relazione illustrativa del Disegno di legge regionale avente ad oggetto:

Modifiche all'articolo 1 "Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali" e Sostituzione dell'articolo 3 bis "Veicoli regionali" della L.R. 11-2-1999 n. 6 recante "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"

Modifiche all'articolo 1 "Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali" -

Le modifiche all'articolo 1 della L.R. 6/99 introducono semplificazioni agli adempimenti burocratici cui sono oggi tenuti i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita per ottenere l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale nonché agevolazioni economiche nel senso di eliminazione del diritto fisso (€ 1,55 per ciascun veicolo preso in carico) dovuto dai medesimi operatori economici sino alla rivendita dei veicoli.

Le modifiche introdotte, in particolare, prevedono il venir meno:

- dell'obbligo di trasmissione degli elenchi previsti ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- dell'obbligo di pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del D.L. 953/1982

La "mini voltura", tramite la quale i rivenditori autorizzati di veicoli ne acquisiscono la proprietà ai fini della successiva rivendita, è l'atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Con la suddetta norma viene stabilito che la mini voltura assolva anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato, nel rispetto dei termini previsti dal comma 44, dell'art. 5, del D.L. 953/1982.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene meno, dunque, per i rivenditori di veicoli, l'obbligo di comunicazione degli elenchi quadrimestrali dei beni acquisiti per la rivendita, rimanendo la "mini voltura" l'atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica

Tenuto conto che gli elenchi previsti dal D.L. 953/82 sono tuttora trasmessi sovente in modalità cartacea o su supporto magnetico al fine di essere "lavorati" sia dall'ACI nel novero dell'accordo di cooperazione con la Regione Abruzzo che dalle agenzie di pratiche auto e che il diritto fisso è di importo esiguo rispetto alle lavorazioni richieste (predisposizione, acquisizione e caricamento sull'archivio della tassa automobilistica regionale), le disposizioni contenute nel presente progetto di legge vanno intese anche come soluzione per rendere più efficace (in termini di rapporto costi/benefici) il processo di gestione della cosiddetta "esenzione concessionari".

Malgrado, in via generale, l'art. 3 dello Statuto del Contribuente preveda che "*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo*" la decorrenza delle semplificazioni e agevolazioni disposte con la presente legge, proprio in quanto favorevoli ai contribuenti, viene fissata al 01.01.2020.

Si è inteso, in tal modo, supportare gli operatori economici del settore i quali, in alcuni casi, hanno già segnalato ritardi e omissioni, occorsi nell'annualità 2020 e legati principalmente all'emergenza

COVID, che produrrebbero la soggettività passiva in capo ai medesimi concessionari di rilevanti importi di tassa automobilistica, in luogo del diritto omesso o versato in ritardo.

Al fine di non generare oneri amministrativi e finanziari in capo all'amministrazione è stata disposta la non rimborsabilità dei diritti fissi eventualmente già pagati sino all'entrata in vigore della presente norma.

Sostituzione dell'articolo 3 bis "Veicoli regionali" della L.R. 11-2-1999 n. 6 recante "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"

La soggettività passiva e la titolarità del gettito della tassa automobilistica sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi; da ultimo, la disciplina della tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente è stata oggetto di rimodulazione ad opera dell'articolo 53, commi 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e dall'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che hanno esteso ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente la disciplina dettata dal citato articolo 7 della legge n. 99 del 2009 per i veicoli concessi in leasing

La nuova formulazione dell'art. 3 bis "*Veicoli Regionali*" della L.R. 11.02.1999 n. 6 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali" estende l'esenzione, già disposta per i veicoli di proprietà regionale con la precedente formulazione dell'articolo, a tutti i veicoli per i quali l'Amministrazione Regionale – ovvero la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale - risulti soggetto passivo di imposta ovvero anche ai veicoli utilizzati dalla medesima amministrazione regionale sulla base di contratti di usufrutto, di patto di riservato dominio, di leasing e di contratti di locazione a lungo termine senza conducente.

Poiché mantenere l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i predetti veicoli non genererebbe risultati finanziari positivi, in quanto l'Amministrazione Regionale sarebbe tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale in proprio favore – con spesa di importo pari alla relativa entrata – con la modifica dell'articolo 3 bis della L.R. 6/1999 si riducono gli oneri amministrativi di gestione dei veicoli regionali, ivi inclusi quelli di predisposizione degli atti contabili di impegno, liquidazione e pagamento della tassa in argomento.

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott.ssa Barbara Mascioletti

Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento Risorse

Dott. Fabrizio Bernardini

Firmato digitalmente

L'Assessore al Bilancio

Dott. Guido Quintino Liris

Firmato digitalmente